Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Giovedì, 4 dicembre** | **Numero 286**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti in data 4 dicembre vo'-gente, ha nominato presidente del Senato del Regno per la 1ª sessione della venticinquesima legislatura, S. E. il senatore avv. TOMMASO TITTONI e vice presidenti i senatori conte ANTONINO DI PRAMPERO, ANTONIO CEFALY, principe don FABRIZIO COLONNA e barone NICCOLÒ MELODIA.

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 2127 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità, approvato con la legge 27 giugno 1907, n. 386, modificato con Nostro decreto 14 giugno 1909, n. 453, e con la legge 9 febbraio 1911, n. 100;

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734, che approva i ruoli organici degli Istituti di belle arti e di musica:

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107:

Veduto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione delle attuali tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, approvate con legge 27 giugno 1907, n. 386 (parzialmente modificata con R. decreto 14 giugno 1909, n. 453 e con la legge 9 febbraio 1911, n. 100), 6 luglio 1912, n. 734 (parzialmente modificata con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1916, n. 236 e con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1917, n. 677), con R. decreto 2 luglio 1893, n. 390 (modificato parzialmente con RR. decreti 7 aprile 1895, n. 244 e 9 febbraio 1899, n. 56) sono approvate le nuove tabelle annesse al presente decreto, che saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Art. 2.

Il personale compreso nelle tabelle annesse al presente decreto godrà, per effetto dell'anzianità, degli aumenti periodici di stipendio indicati nelle tabelle stesse, qualora abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

I professori ed i bibliotecari dei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, di cui alle tabelle *C* ed *AA*, conseguiranno invece sempre qualora abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, successivamente tre aumenti quadriennali e tre aumenti quinquennali del decimo sull'ammontare dello stipendio iniziale indicato nella tabella stessa e i direttori dei Regi Conservatori ed Istituti musicali conseguiranno successivamente tre aumenti quadriennali di L. 1200 ciascuno e 1 un aumento quinquennale di L. 1400.

Gli aumenti di stipendio potranno essere anticipati di un anno per merito ed anche di due anni per merito eccezionale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Dagli aumenti anticipati saranno in ogni caso esclusi i direttori,

Art. 3.

Le categorie dei soprastanti o degli amanuensi nel personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità sono abolite e vengono sostituite rispettivamente con le categorie degli assistenti e del personale d'ordine.

La categoria dei custodi esistente nel ruolo organico suddetto è divisa in due gradi: grado inferiore con la denominazione di custodi e grado superiore con la denominazione di primi custodi.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la promozione ai gradi di archivista e di primo custode e quelle per la nomina ai posti di assistente in relazione al disposto dell'art. 39 della legge 27 giugno 1907, n. 386.

Art. 4.

Nel regolamento per l'applicazione del presente decreto saranno contenute le norme per il passaggio del personale amministrativo e di servizio del R. opificio delle pietre dure in Firenze e della R. calcografia in Roma, rispettivamente nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità e nel ruolo del personale amministrativo e dei custodi degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Art. 5.

Nel regolamento suddetto saranno anche fissate le norme per le promozioni ai gradi di direttore di segreteria e di archivista negli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Nella prima applicazione del presente decreto gli attuali economi cassieri saranno nominati segretari dei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Gli attuali ispettori disciplinari, aggiunti di segreteria e distributori di biblioteca entreranno a far parte della categoria d'ordine del personale amministrativo dei Regi Istituti di belle arti di musica e di arte drammatica conservando *ad personam* il titolo del posto precedentemente occupato e saranno distribuiti fra i gradi di archivista e di applicato con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nella prima applicazione del presente decreto sarà bandito il concorso per il conferimento dei posti di direttore di segreteria istituiti nei Regi Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Al predetto concorso ed ai successivi saranno ammessi tutti i segretari ed economi cassieri in servizio nel ruolo degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica alla data di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto gli impiegati in servizio all'atto della pubblicazione del decreto stesso saranno collocati con decreto del ministro della istruzione pubblica nelle categorie rispettivamente corrispondenti a quelle dei precedenti ruoli organici.

I soprastanti e i segretari nel ruolo dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità saranno collocati rispettivamente nelle categorie degli assistenti e dei segretari fino a coprire tutti i posti stabiliti nel nuovo ruolo: quelli che non vi trovassero posto, vi saranno nominati in soprannumero.

Gli amanuensi e i custodi del ruolo di cui al comma precedente saranno distribuiti rispettivamente fra i gradi di applicato e di archivista e di custode e primo custode secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nel regolamento saranno inoltre fissate norme speciali con le quali a coprire i primi posti che si faranno vacanti nella categoria dei segretari e in quella del personale d'ordine si provvederà mediante due successivi concorsi interni per titoli rispettivamente fra gli attuali amanuensi e gli attuali custodi, che esercitino presentemente le funzioni rispettivamente di segretario e di amanuense e che possiedano in modo cospicuo l'attitudine a tali uffici.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto il personale tecnico di ruolo, attualmente in servizio nel R. opificio delle pietre dure in Firenze e nella R. calcografia in Roma sarà nominato ai posti di ruolo del personale tecnico, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, in relazione alle funzioni da ciascuno esercitate.

Art. 8.

Il collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli impiegati in servizio all'atto della pubblicazione del presente decreto sarà fatto in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado in cui siano collocati in corrispondenza al grado occupato nel precedente ruolo organico.

Il servizio prestato in qualunque Amministrazione dello Stato si computa per intero se compiuto nello stesso grado e in grado equiparato e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o in categoria inferiore si computerà per una metà della sua durata.

Si computerà invece per un quarto della sua durata il servizio militare precedente all'ammissione in ruolo, escluso quello di leva, e il servizio prestato in modo continuativo e senza interruzione col successivo servizio di ruolo, in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di speciale provvedimento Reale o Ministeriale.

Art. 9.

All'atto dell'applicazione del presente decreto gli impiegati in servizio conseguiranno un aumento di stipendio non inferiore a lire milleduecento e non superiore a lire duemila; in tale somma sarà compreso l'aumento minimo di stipendio concesso con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973.

Agli impiegati ai quali, in virtù del collocamento nei nuovi quadri di classificazione, spettasse sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso con il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200 sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da considerarsi ad ogni effetto come stipendio e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico e, occorrendo, nel seguente.

Agli impiegati invece ai quali spettasse l'aumento di stipendio maggiore di L. 2000 sarà successivamente corrisposta la differenza aumentandosi lo stipendio anno per anno di una somma non superiore a L. 1000 in ciascuno degli anni successivi a quello dell'applicazione del presente decreto, sino a raggiungere la posizione spettante agli impiegati in base all'anzianità di servizio.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Con il regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del ministro della istruzione pubblica saranno determinate le norme per l'applicazione del presente decreto ed in quanto non sia dal medesimo provveduto le disposizioni complementari e speciali per l'applicazione dei nuovi ruoli e per la nomina ai nuovi posti del personale attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A

RUOLO ORGANICO del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Soprintendenti.

N. 48 con l'indennità annua di L. 2000.

Direttori incaricati.

N. 4 con l'indennità annua di L. 2000,

Direttori.
(Posti in organico n. 37)
Stipendio iniziale L. 8000.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 10.000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 13° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 23° anno di grado.

Architetti.
(Posti in organico n. 32).

Ispettori.
(Posti in organico n. 72).
Stipendio iniziale L. 5500.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 6250 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 7750 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 8500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 9250 al compimento del 25° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 10.000 al compimento del 30° anno di grado.

Assistenti.
(Posti in organico n. 50).

Disegnatori.
(Posti in organico n. 30).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5800 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 25° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 al compimento del 30° anno di grado.

Restauratori.
(Posti in organico n. 15).
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 3600 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5400 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 25° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 30° anno di grado.

Segretari.
(Posti in organico n. 40).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L 6000 al compimento al 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 28° anno di grado.

Personale d'ordine:

Archivisti.
(Posti in organico n. 16).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Applicati.
(Posti in organico n. 50).
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

Personale di custodia:

Primi custodi.
(Posti in organico n. 197).
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3700 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3900 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 4100 al compimento del 9° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 4300 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 4500 al compimento del 15° anno di grado.

Custodi.
(Posti in organico n. 400).
Stipendio iniziale L. 2500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3100 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3700 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella B.

RUOLO ORGANICO del personale tecnico del Regio opificio delle pietre dure in Firenze e della Regia calcografia in Roma.

Direttori.

(Posti in organico n. 2).
Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 7600 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 10,000 al compimento del 25° anno di grado.

Capi tecnici.

(Posti in organico n. 2).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 16° anno di grado.

Sotto capo tecnici.

(Posti in organico n. 2).
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 20° anno di grado.

Operatori.

(Posti in organico n. 16).
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 3400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 3800 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4200 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4600 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 25° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella C.

RUOLO ORGANICO del personale direttivo e insegnante delle Accademie ed Istituti di belle arti, dei Conservatorî e Istituti musicali del Regno.

Tabella dei posti di ruolo e degli stipendi iniziali e delle indennità di presidenza e direzione.

Regie Accademie di belle arti.

CARRARA.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di plastica della figura, L. 6500.
1 professore di architettura, L. 5000.
1 professore di ornato e disegno modellato, L. 5000.
1 professore di anatomia, L. 4000.
1 incaricato per il disegno della figura, L. 4600.
1 incaricato per la geometria, la prospettiva e principî di architettura, L. 4600.
1 incaricato per la storia dell'arte, lettere italiane e la storia generale, L. 4000.

MILANO.

1 presidente (indennità), L. 1500.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno della figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di prospettiva e scenografia, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4600.
1 aggiunto di architettura, L. 5000.
1 secondo aggiunto per l'architettura, L. 4600.
1 aggiunto per il disegno della figura, L. 5000.
1 secondo aggiunto per il disegno della figura, L. 4600.
1 aggiunto per la plastica della figura, L. 5000.
2 aggiunti per l'ornato (disegno e plastica), ciascuno L. 5000.
6 aggiunti per l'ornato, ciascuno, L. 4400.
1 aggiunto per la prospettiva, L. 5000.
1 incaricato per l'architettura, L. 4000.
1 incaricato per il disegno della figura, L. 4000.
1 incaricato per la prospettiva, L. 4000.
1 incaricato per la geometria e il disegno geometrico, L. 4000.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

R. Accademia Albertina di belle arti in Torino.

1 presidente (indennità), L. 1500.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno di figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di decorazione e ornato, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4600.
1 aggiunto di disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'architettura, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato (disegno e plastica), L. 5000.
1 aggiunto per la plastica della figura, L. 5000.
2 incaricati per l'ornato ciascuno, L. 4000.
1 incaricato per la prospettiva, L. 4000.
1 incaricato per la geometria e il disegno geometrico, L. 4000.
2 incaricati per il disegno di figura, ciascuno, L. 4000.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

Regi Istituti di belle arti.

BOLOGNA.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno di figura, L. 7000.

1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4000.
1 aggiunto per il disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'architettura, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 incaricato per l'architettura e la scenografia, L. 4600.
1 incaricato per la geometria e la prospettiva, L. 4400.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

FIRENZE.

1 presidente (indennità), L. 1500.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno della figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4000.
1 aggiunto di disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per la plastica della figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'architettura, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 incaricato per la prospettiva, L. 4600.
1 incaricato per il disegno geometrico e per il disegno d'ornato, L. 4600.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

LUCCA.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di disegno di figura e di decorazione pittorica, L. 6500.
1 professore di plastica decorativa, L. 5500.
1 professore di architettura e prospettiva, L. 5500.
1 aggiunto per il disegno geometrico e teoria delle ombre, L. 4600.
1 aggiunto per l'ornato, L. 4600.
1 incaricato per gli elementi della figura, L. 4600.
1 incaricato per l'anatomia, L. 3000.
1 incaricato per la storia dell'arte, per le lettere italiane e la storia generale, L. 4400.

MODENA.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura e modellazione ornamentale, L. 7000.
1 professore di disegno di figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4000.
1 aggiunto per il disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 aggiunto per il disegno geometrico, la prospettiva e l'architettura, L. 5000.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

NAPOLI.

1 presidente (indennità), L. 1500.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno della figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di prospettiva, L. 5000.
1 professore di anatomia, L. 4600.
2 aggiunti per il disegno di figura, ciascuno, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
2 aggiunti per l'architettura, ciascuno, L. 5000.
1 aggiunto per il disegno geometrico, L. 4600.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

PALERMO.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno della figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di decorazione e ornato, L. 7000.
1 professore per la storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4000.
1 aggiunto di disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per la plastica della figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'architettura e la prospettiva, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 incaricato per il disegno geometrico e ornamentale, L. 4400.

PARMA.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di di disegno di figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura e modellazione ornamentale, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte e storia generale, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4000.
1 aggiunto per il disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'architettura e la prospettiva, L. 5000
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

ROMA.

1 presidente (indennità), L. 1500.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno di figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di prospettiva e scenografia, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4600.
1 aggiunto per l'architettura, L. 5000.
1 aggiunto per il disegno della figura, L. 5000.
1 aggiunto per la plastica della figura, L. 5000.
1 aggiunto per la prospettiva, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 incaricato per il disegno di figura, L. 4600.
1 incaricato per l'ornato, L. 4600.
1 incaricato per il disegno di figura, L. 4600.
1 incaricato per l'ornato, L. 4600.
1 incaricato per la geometria, L. 4600.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

VENEZIA.

1 presidente (indennità), L. 1500.
1 professore di architettura, L. 7000.
1 professore di disegno della figura, L. 7000.
1 professore di plastica della figura, L. 7000.
1 professore di ornato e decorazione, L. 7000.
1 professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario, L. 6000.
1 professore di anatomia, L. 4600.
1 aggiunto per l'architettura e la prospettiva, L. 5000.
1 aggiunto per il disegno di figura, L. 5000.
1 aggiunto per l'ornato, L. 5000.
1 incaricato per il disegno geometrico e la geometria, L. 4000.
1 incaricato per le lettere italiane, L. 3000.

R. stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di plastica della figura ornamentale, L. 5000.
1 professore di architettura, L. 5000.
1 incaricato per il disegno di ornato, L. 4000.
1 incaricato per il disegno di figura, L. 4000.
1 incaricato per la geometria e gli elementi di ornato, L. 3500.

R. scuola di disegno per gli operai in Reggio Emilia.

1 direttore (indennità), L. 1000.
1 professore di disegno architettonico e costruttivo, L. 4000.
1 professore di disegno di figura, L. 4000.
1 professore di plastica ornamentale, L. 4000.
1 professore di disegno di ornato, L. 4000.
1 professore di geometria, disegno geometrico, prospettiva, L. 4000.

Regi conservatori di musica.

MILANO.

1 direttore, L. 8000.
3 professori di contrappunto, fuga e composizione, ciascuno, L. 7000.
2 professori di armonia e contrappunto, ciascuno, L. 5500.
1 professore di organo e composizione organistica, L. 5500.
3 professori di canto, ciascuno, L. 6000.
2 professori di pianoforte, ciascuno, L. 5000.
1 professore di arpa, (diatonica e cromatica), L. 5000.
4 professori di violino, ciascuno, L. 5000.
1 professore di violoncello, L. 5000.
1 professore di contrabasso, L. 4600.
1 professore di flauto, L. 4600.
1 professore di oboe, L. 4600.
1 professore di clarinetto, L. 4600.
1 professore di fagotto, L. 4600.
1 professore di corno, L. 4600.
1 professore di tromba e trombone, L. 4600.
2 professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno, L. 4600.
2 professori di armonia, contrappunto complementare, ciascuno, L. 4600.
1 professore di pianoforte complementare, L. 4600.
1 professore di storia della musica, L. 4600.
1 professore di arte scenica, L. 4000.
1 professore di letteratura poetica e drammatica, L. 4000.

NAPOLI.

1 direttore, L. 8000.
2 professori di contrappunto, fuga e composizione, ciascuno, L. 7000.
2 professori di armonia e contrappunto, ciascuno, L. 5500.
3 professori di canto, ciascuno, L. 6000.
1 professore di organo e composizione organistica, L. 5500.
1 professore di arpa (diatonica e cromatica), L. 5000.
2 professori di violino, ciascuno, L. 5000.
1 professore di viola (con l'obbligo del violino), L. 4600.
3 professori di pianoforte, ciascuno, L. 5000.
1 professore di violoncello, L. 5000.
1 professore di contrabasso, L. 4600.
1 professore di flauto, L. 4600.
1 professore di oboe, L. 4600.
1 professore di clarinetto, L. 4600.
1 professore di fagotto, L. 4600.
1 professore di corno, L. 4600.
1 professore di tromba e trombone, L. 4600.
2 professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno, L. 4600.
1 professore di pianoforte complementare, L. 4600.
1 professore di armonia e contrappunto complementare, L. 4600.
2 professori di armonia complementare, ciascuno, L. 4600.
1 professore di storia della musica, L. 4600.
1 professore di arte scenica, L. 4000.
1 professore di letteratura poetica e drammatica, L. 4000.
3 incaricati di lingua italiana, ciascuno, L. 3000.

PALERMO.

1 direttore, L. 8000.
1 professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione L. 7000.
1 professore di canto, L. 6000.
2 professori di pianoforte, ciascuno, L. 5000.
1 professore d'organo e composizione organistica, L. 5500.
1 professore di arpa (diatonica e cromatica), L. 5000.
2 professori di violino, ciascuno, L. 5000.
1 professore di viola (con l'obbligo del violino), L. 5000.
1 professore di violoncello, L. 5000.
1 professore di contrabasso, L. 4600.
1 professore di flauto, L. 4600.
1 professore di oboe, L. 4600.
1 professore di clarinetto, L. 4600.
1 professore di fagotto, L. 4600.
1 professore di corno, L. 4600.
1 professore di tromba e trombone, L. 4600.
2 professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciasc., L. 4600.
1 professore di canto corale, L. 4600.
1 professore di armonia complementare, L. 4600.
1 professore di pianoforte complementare, L. 4600.
1 professore di arte scenica e letteratura drammatica, L. 4000.
2 incaricati di lingua italiana e nozioni di storia e geografia, ciascuno, L. 3000.
1 professore di storia della musica e bibliotecario, L. 5500.

PARMA.

1 direttore, L. 8000.
1 professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione, L. 7000.
1 professore di organo e composizione organistica, L. 5500.
1 professore di canto, L. 6000.
1 professore di pianoforte, L. 5000.
2 professori di violino, ciascuno, L. 5000.
1 professore di viola (con l'obbligo del violino), L. 4600.
1 professore di violoncello, L. 5000.
1 professore di contrabasso, L. 4600.
1 professore di arpa (diatonica e cromatica), L. 5000.
1 professore di flauto, L. 4600.
1 professore di oboe, L. 4600.
1 professore di clarinetto, L. 4600.
1 professore di fagotto, L. 4600.
1 professore di corno, L. 4600.
1 professore di tromba e trombone, L. 4600.
1 professore di teoria, solfeggio e dettato musicale, L. 4600.
1 professore di pianoforte complementare, L. 4600.
1 professore di armonia e contrappunto complementare, L. 4600.
1 professore di storia della musica e bibliotecario, L. 5500.
2 incaricati di lingua italiana, ciascuno, L. 3000.
1 professore di arte scenica e letteratura drammatica, L. 4000.

R. Istituto musicale di Firenze.

1 direttore, L. 8000.
1 professore di contrappunto, fuga e composizione, L. 7000.
1 professore di armonia e contrappunto, L. 5500.
2 professori di canto, ciascuno, L. 6000.
1 professore di organo e composizione organistica, L. 5500.
1 professore di arpa (diatonica e cromatica), L. 5000.
2 professori di violino ciascuno, L. 5000.
1 professore di viola (con l'obbligo del violino), L. 5000.
1 professore di violoncello, L. 5000.
2 professori di pianoforte, ciascuno. L. 5000.
1 professore di contrabasso, L. 4600.
1 professore di flauto, L. 4600.
1 professore di oboe, L. 4600.

1 professore di fagotto, L. 4600.
1 professore di clarinetto, L. 4600.
1 professore di corno, L. 4600.
1 professore di tromba e trombone, L. 4600.
1 professore di pianoforte complementare, L. 4600.
2 professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno, L. 4600.
1 professore di armonia e contrappunto complementare, L. 4600.
1 professore di storia della musica, bibliotecario, L. 5500.

R. Liceo musicale di Santa Cecilia - Roma.

1 direttore, L. 8000.

Scuole di recitazione.

FIRENZE (Scuola annessa al R. Istituto musicale).

1 direttore e professore primario (con l'obbligo dell'insegnamento dell'arte scenica nel R. Istituto musicale), L. 7000.
1 maestra aggiunta, L. 3000.

ROMA (Scuola annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia).

1 direttore e professore primario, L. 7000.
1 maestro aggiunto, L. 3500.
1 maestra aggiunta, L. 3500.

RUOLO ORGANICO

dei bibliotecari dei Regi Conservatori ed Istituti musicali.

Tabella dei posti di ruolo e dello stipendio iniziale.

2 bibliotecari, ciascuno, L. 6000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella **D**.

PERSONALE AMMINISTRATIVO dei RR. Istituti di belle arti, di musica ed arte drammatica.

Personale di concetto:

Segretario.

(Posti in organico n. 19).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 28° anno di grado.

Direttore di segreteria.

(Posti in organico n. 7).
Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 10.000 al compimento del 12° anno di grado.

Personale d'ordine:

Applicato.

(Posti in organico n. 33).
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

Archivista.

(Posti in organico n. 12).
Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4900 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5300 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6100 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella **E**.

RUOLO ORGANICO dei custodi dei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Posti di ruolo n. 140.
Stipendio iniziale L. 2500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3100 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3700 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Tabella **F**.

Conservatori di musica.

(Personale del convitto) (1).

PALERMO.

1 censore (con alloggio), L. 5000.
4 istitutori (a L. 3000, con alloggio e vitto), L. 12.000.
1 istitutrice (con alloggio e vitto), L. 3000.
1 cuoco, L. 2000.
1 sottocuoco, L. 1500.
1 medico chirurgo, L. 1500.
1 cappellano, L. 2500.

(Personale del convitto).

PARMA.

1 censore (con alloggio), L. 5000.
4 istitutori (a L. 3000, oltre vitto e alloggio), L. 12.000.
1 medico chirurgo, L. 1500.
2 guardarobieri (a L. 2500, oltre l'alloggio), L. 5000.
1 vice-guardarobiere (oltre l'alloggio), L. 2000.
1 cuoco, L. 2000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI. —

(1) Questo personale conseguirà tre aumenti quinquennali di un decimo dello stipendio iniziale.

Tabella transitoria.

Posti conservati ad personam negli Istituti di belle arti e di musica.

Stipendi iniziali relativi.

1 professore di pittura di figura nella R. Accademia di belle arti di Torino, L. 7000.

1 professore di pittura di figura nel R. Istituto di belle arti di Napoli, L. 7000.

1 professore di pittura di paese o di animali nel R. Istituto di belle arti di Napoli L. 7000.

1 professore di pittura e scultura nel R. Istituto suddetto, L. 7000.

1 bibliotecario nel R. Istituto musicale di Firenze, L. 6000.

1 maestro secondario nella R. scuola di recitazione annessa al Liceo musicale di S. Cecilia in Roma, L. 4600.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 2209 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° novembre 1917, n. 1812, concernente la istituzione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1919, n. 2056, col quale venivano prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1920-1921 le disposizioni concernenti la istituzione del predetto Ministero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per l'assistenza militare e pensioni di guerra è soppresso.

Art. 2.

I servizi devoluti al Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra in virtù del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067, sono trasferiti, con le relative attribuzioni, alle dipendenze del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2212 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 febbraio 1916, numero 123; 3 settembre 1916, n. 1108; 9 novembre 1916, n. 1646;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I decreti Luogotenenziali 7 febbraio 1916, n. 123, 3 settembre 1916, n. 1108 e 9 novembre 1916, n. 1646 sono abrogati con effetto iniziale sui bilanci che si chiuderanno al 31 dicembre 1919.

La riserva speciale di ammortamento e di rispetto costituita in virtù dei decreti Luogotenenziali 7 febbraio 1916, n. 123 e 9 novembre 1916, n. 1646, è devoluta ad incremento della riserva ordinaria fino a raggiungere il limite massimo stabilito dagli statuti delle singole Società od Enti, e, ove tale limite non sia stabilito, fino a concorrenza del quinto del capitale a norma dell'art. 182 del Codice di commercio.

Fino a nuova disposizione la terza parte della predetta riserva speciale, investita in titoli di Stato in virtù del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1646, deve conservare tale forma di impiego.

Le riserve di cui al presente decreto sono assoggettate all'imposta di ricchezza mobile che non abbiano ancora corrisposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti 7 febbraio 1916, n. 123 e 9 novembre 1916, n. 1646. Le Società ed Enti debbono farne dichiarazione nei termini fissati per la denunzia dei redditi di ricchezza mobile risultanti dai bilanci chiusi dopo la pubblicazione del presente decreto.

Qualunque atto contrario alle disposizioni del presente decreto è nullo di pieno diritto.

Gli amministratori o gestori che contravvengono alle disposizioni precedenti o che in qualsiasi modo tentino di eluderne l'osservanza sono puniti con multa estensibile a L. 10.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro della giustizia e degli affari di culto, col ministro per il tesoro e col ministro per l'industria, commercio e lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio di giurisdizione dei Commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, il cambio della valuta austro-ungarica è definitivamente fissato in centesimi sessanta di lira per ogni corona.

La differenza tra la percentuale corrisposta in esecuzione dell'ordinanza del Comando Supremo del Regio esercito del 31 marzo 1919 e quella definitiva sarà pagata dalle stesse casse che hanno operato il cambio.

Il pagamento si inizierà col giorno 25 febbraio 1920 e sarà eseguito verso ritiro della ricevuta rilasciata dalle casse medesime ai possessori delle corone. Dopo il giorno 30 giugno 1920 non sarà consentito alcun pagamento della detta percentuale, salvo quanto è stabilito dall'articolo seguente.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, saranno stabilite le modalità e le garanzie con le quali, non oltre il termine fissato dall'art. 206 n. 1 del trattato di pace di San Germano, firmato il 10 settembre 1919 e ratificato con R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1804, potrà procedersi al cambio di somme in corone che per causa di forza maggiore, da provarsi dall'interessato, non abbiano potuto essere tempestivamente cambiate.

Art. 3.

Il ragguaglio tra corona e lira resta definitivamente fissato nel territorio indicato nell'art. 1 a centesimi sessanta di lira per ogni corona austro-ungarica.

A tale ragguaglio saranno dagli Istituti di credito calcolati i depositi di corone costituiti prima del 10 aprile 1919 compresi gli interessi. Non saranno ammessi al ragguaglio medesimo quei depositi che, per espressa richiesta dei singoli depositanti, furono esclusi dal cambio.

Sono esclusi da tale ragguaglio i depositi costituiti da persone fisiche o giuridiche estere che non abbiano il domicilio o la sede nei territori suddetti.

Art. 4.

La differenza stabilita nell'art. 1° sarà corrisposta dal tesoro italiano alle Banche e agli altri Istituti di credito della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina per l'ammontare dei depositi a risparmio ed in conto corrente esistenti a tutto il 9 aprile 1919, esclusi gli interessi dal 1° gennaio 1919, diminuito delle seguenti partite:

a) il fondo di Cassa esistente a tutto il 9 aprile 1919 in corone, biglietti di Stato e buoni di Cassa di serie speciali;

b) le somme che ciascuno Istituto di credito aveva a tutto il 9 aprile 1919 in deposito presso altri Istituti di credito del territorio indicato nell'art. 1°;

c) gli importi dei depositi propri che ciascuno Istituto ha ritirati da oltre la linea di armistizio e introdotti nella Venezia Giulia dopo il 20 aprile 1919 in quanto siano ammessi al cambio al 40 0[0;

d) le somme accreditate a ciascun deposito a decorrere dal 3 novembre 1918 e fino a tutto il 9 aprile successivo a seguito di rimesse in numerario o per giro conti da oltre la linea di armistizio, le quali non siano riconosciute legittime dal tesoro italiano;

e) l'importo dei depositi costituiti nel periodo indicato alla lettera *d)* in seguito a rimesse in numerario o per giro conti da oltre la linea di armistizio, le quali non siano riconosciute legittime dal tesoro italiano;

f) l'importo dei depositi costituiti da persone fisiche o giuridiche estere che non abbiano il loro domicilio e la loro sede nei territori indicati nell'art. 1.

Art. 5.

Allo stesso ragguaglio di centesimi sessanta di lira per ogni corona saranno cambiate le valute in corone depositate presso Istituti già austro-ungarici con sede oltre la linea di armistizio, purchè tali depositi siano stati ammessi al cambio della valuta italiana al 40 0[0.

Alle somme ammesse al cambio dovrà essere aggiunto agli effetti del ragguaglio indicato nella prima parte del presente articolo, l'importo degli interessi maturati fino a tutto il 9 aprile 1919, esclusa la capitalizzazione degli interessi medesimi al 1° gennaio 1919.

Art. 6.

Salve le disposizioni degli articoli seguenti, saranno altresì regolati sulla base del ragguaglio stabilito nell'art. 2 i pagamenti per tutte le operazioni ed obbligazioni espresse in corone, non estinte entro il 9 aprile 1919, ed eseguibili nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina o relative ad oggetti ivi esistenti.

I pagamenti nel frattempo eseguiti con la riserva indicata nell'art. 10 dell'ordinanza 31 marzo 1919 dovranno essere completati entro il 30 giugno 1920 con la corresponsione a saldo, dell'importo di centesimi venti di lira per ogni 40 centesimi di lira pagati.

Art. 7.

Qualora ad un pagamento da eseguirsi in base ad obbligazioni continuative, costituite prima del 1° novembre 1918, corrisponda una prestazione (o uso) di cose o di opere da compiersi posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il ragguaglio tra la corona e la lira ha luogo alla pari.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative alle locazioni di immobili emanate in considerazione delle eccezionali condizioni prodotte dalla guerra.

Art. 8.

Per le assicurazioni sulla durata della vita umana e per i contratti di capitalizzazione, stipulati anteriormente al 10 aprile 1919 con persone, che abbiano o che, in seguito all'annessione, acquisteranno la cittadinanza italiana, la parte della somma assicurata, corrispondente ai premi pagati fino alla data predetta, sarà determinata in base al rapporto tra il valore effettivo delle riserve matematiche e degli impegni scaduti e non soddisfatti, e la corrispondente parte delle attività esistenti secondo il bilancio al 10 aprile 1919.

Qualora il valore delle polizze, così determinato, risulti inferiore a quello, che deriverebbe dalla applicazione del ragguaglio, stabilito nell'art. 3, le imprese di assicurazione dovranno integrare mediante prelevamenti dai fondi di riserva le riserve matematiche nella misura occorrente, affinchè il valore delle polizze, al 10 aprile 1919, risulti non inferiore al ragguaglio predetto.

I premi con scadenza posteriore al 10 aprile 1919 saranno pagati dall'assicurato in base al ragguaglio, stabilito nell'art. 3, a meno che egli non chieda che la continuazione del contratto abbia luogo in base ad un ragguaglio superiore, fino alla pari. Alla scadenza del contratto l'impresa assicuratrice, oltre alla parte di somma assicurata, determinata a norma del primo comma del presente articolo, dovrà versare la somma corrispondente ai premi, scaduti posteriormente al 10 aprile 1919 e pagati in base al ragguaglio prescelto dall'assicurato.

Con Nostro decreto, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'industria, commercio e lavoro ed il ministro del tesoro, saranno stabilite le norme e le modalità per la determinazione del valore della parte di somma assicurata indicata nel primo comma.

Tale valore sarà sottoposto a revisione, per una sol volta dopo trascorsi 5 anni dalla prima determinazione di esso.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle indennità di caro-viveri e agli altri assegni corrisposti in considerazione delle eccezionali condizioni prodotte dalla guerra.

Art. 10.

Le presenti disposizioni non hanno alcuna efficacia sui pagamenti effettuati prima del 10 aprile 1919.

Art. 11.

Qualora l'applicazione di uno dei ragguagli previsti nei precedenti articoli abbia per effetto un rilevante danno di un contraente e un notevole arricchimento dell'altro, può la parte che vi abbia interesse adire la competente Corte di giustizia di prima istanza, la quale, nel più breve termine possibile, dopo aver tentata la conciliazione, deciderà, secondo criteri di equità, se possa farsi luogo alla modificazione dei patti contrattuali per quanto si riferisce al ragguaglio o se debba procedersi allo scioglimento del contratto.

Eguale facoltà spetterà a chi abbia assunto anteriormente al 10 aprile 1919 l'obbligo di stipulare un contratto, qualora la stipulazione in denaro sia stata nel contratto preliminare fissata in corone.

Le istanze introduttive del giudizio dovranno essere presentate nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Avverso le sentenze emanate dalla Corte di giustizia di prima istanza non è ammesso alcun gravame.

I verbali di conciliazione terranno luogo del contratto e le sentenze delle Corti di giustizia avranno valore di titolo esecutivo a norma del regolamento esecutivo vigente nelle nuove provincie.

Art. 12.

È in facoltà delle legali e statutarie rappresentanze delle Società od enti morali di stabilire, con riguardo al valore delle attività collettive, una nuova valutazione delle quote di comproprietà e delle quote di partecipazione a determinati redditi comuni anche su basi diverse da quelle stabilite nell'art. 3, restando ferm ed impregiudicati i poteri delle autorità competenti a norma d[illegible] legislazione vigente nelle nuove provincie del Regno.

Art. 13.

Il cambio in biglietti ordinari dei biglietti e buoni di cassa italiani di serie speciali (lire seriate) ai quali venne dato corso legale con ordinanze del Comando Supremo del Regio esercito 9 dicembre 1918 e 27 febbraio 1919 sarà effettuato fino al giorno 30 giugno 1920.

Il cambio sarà eseguito al valore nominale con supplemento del 50 per cento e tale supplemento sarà pagato previa presentazione dei biglietti e dei buoni di cassa a serie speciali [o, qualora questi siano stati cambiati in buoni ordinari prima dell'emanazione del presente decreto, sulla esibizione del documento che autorizzò la sezione di tesoreria di Trieste ad effettuare il cambio.

Decorso tale termine le lire seriate perderanno il diritto al predetto supplemento e saranno equiparate ai biglietti di Stato e buoni di cassa.

Art. 14.

La differenza tra il ragguaglio stabilito dall'art. 1 del presente decreto e quello fissato dall'ordinanza del Comando supremo 31 marzo 1919 sarà corrisposta in contanti per importi non superiori a L. 500.

Il tesoro italiano avrà facoltà di pagare:

in buoni del tesoro ordinari a scadenza di un anno gli importi da oltre L. 1000 e fino a 10.000 lire;

in buoni del tesoro triennali gli importi eccedenti L. 10.000.

Per i biglietti di serie speciale il pagamento in contanti del supplemento stabilito dal precedente articolo 13 avrà luogo limitatamente alle somme non eccedenti L. 15,000; quello in buoni del tesoro ordinari per le somme da oltre 15,000 lire e fino a 30,000 lire, e quello in buoni triennali per le somme superiori a lire 30,000.

Art. 15.

Agli Istituti o agli Enti morali della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, che per fini di beneficenza e di assistenza sociale o senza scopo di lucro, svolgano la loro azione o compiano operazioni esclusivamente nei territori suddetti, potrà essere accordato un sussidio dello Stato sotto forma di mutuo di favore e altra da stabilirsi, qualora per effetto dell'applicazione del presente decreto, vengano a subire tali diminuzioni nella consistenza dei loro patrimoni o delle loro attività da non potere ulteriormente adempiere ai fini statutari principali.

Con successivo Nostro decreto da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge saranno stabilite su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri interessati, le norme relative all'entità, alle modalità ed alle forme del contributo previsto nella prima parte di questo articolo.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti che sono regolati dalle clausole del trattato di pace fra le potenze alleate od associate e la Germania, sottoscritto a Versaglia il 28 giugno 1919 e ratificato con R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1803 e di quello fra le stesse potenze e l'Austria firmato a San Germano il 10 settembre 1919 e ratificato con R. decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1804.

Art. 17.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, allorquando le Provincie alle quali si applica saranno rappresentate al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2086. Regio decreto 26 ottobre 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, l'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche di Varese viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Novara col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Ospedale maggiore di Vercelli;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza di Novara;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 1º luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Ospedale maggiore di Vercelli è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario speciale, da nominarsi dal prefetto di Novara.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Buoni del tesoro a lunga scadenza *di 1ª emissione creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323*

18° sorteggio del 20 novembre 1919

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 5 novembre 1919, n. 261, sono stati sorteggiati, con le formalità prescritte, i buoni del tesoro a lunga scadenza portanti i seguenti numeri del valore capitale complessivo di L. 1,960,000 giusta la tabella annessa al R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475:

Buoni sorteggiati – Numeri progressivi dal	al	Quantità	Valore	Buoni sorteggiati – Numeri progressivi dal	al	Quantità	Valore
171	180	10	50,000	*Riporto. .*		209	1,045,000
531	540	10	50,000	4461	4470	10	50,000
711	719	9	45,000	4481	4490	10	50,000
781	790	10	50,000	4831	4840	10	50,000
1171	1180	10	50,000	5081	5090	10	50.000
1471	1480	10	50,000	5211	5220	10	50,000
1601	1610	10	50,000	5341	5350	10	50,000
1631	1640	10	50,000	5361	5370	10	50,000
1771	1780	10	50,000	5581	5590	10	50,000
1811	1820	10	50,000	5621	5630	10	50,000
1921	1930	10	50,000	5671	5680	10	50,000
1931	1940	10	50,000	5959	5960	2	10,000
2191	2200	10	50,000	6030	—	1	5,000
2261	2270	10	50,000	6111	6120	10	50,000
2781	2790	10	50,000	6391	6400	10	50,000
2911	2920	10	50,000	6531	6540	10	50,000
3471	3480	10	50,000	6601	6610	10	50,000
3761	3770	10	50,000	6671	6680	10	50,000
4101	4110	10	50,000	6761	6770	10	50,000
4331	4340	10	50,000	6801	6810	10	50,000
4351	4360	10	50,000	6871	6880	10	50,000
Da riport.		209	1,045,000	Totali.		392	1,960,000

I detti buoni cesseranno di fruttare interessi con l'ultimo giorno di dicembre p. v., ed, a cominciare dal 1° gennaio 1920, verrà effettuato il rimborso del relativo capitale di L. 5000 per ciascuno, in seguito a restituzione dei titoli, muniti delle cedole non ancora scadute.

Il pagamento sarà fatto dalla tesoreria centrale, o da quella sezione di R. tesoreria provinciale che sarà indicata dai possessori dei buoni.

« Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e consegnate nel relativo processo verbale ».

Roma, 20 novembre 1919.

Per il direttore generale
MUNARI.

Per il direttore capo della divisione II
GIOVANNI COSTA.

V° - *Il delegato della Corte dei conti*
RANIERI COCCHI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 948 — Data della ricevuta: 20 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Maracchi Pietro fu Giuseppe (pos. n. 630476) — Titolo del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 5 — Già 5 0[0 — Senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 880 — Data della ricevuta: 20 marzo 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Lipari Francesco fu Gasparo (pos. n. 662916) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 0[0 — Senza cedola.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 983 — Data della ricevuta: 3 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Gherlone Vincenzo (pos. n. 671219) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 715 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	83.69	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.60	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 3 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,69 — Londra 49,67 — Svizzera 233.00 — New York 12 46 — Oro 196,93.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Luogotenenziale del 23 marzo 1919:

Mazzarini Corrado, capo tecnico a L. 4580, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° maggio 1919.

Porro Giulia, telefonista a L. 2680, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 aprile 1919, e collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 14 aprile 1919.

Con decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919:

Franco Giulia, telefonista a L. 2420, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dall'11 aprile 1919.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati con i RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648;

Visto il regolamento speciale per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi, approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 950;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1848;

Visto il R. decreto 18 settembre 1919, n. 1920;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 6 posti di ragioniere di 4ª classe nel personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi con lo stipendio annuo di L. 3800 (ivi compresi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali n. 107, in data 10 febbraio 1918, e n. 973 del 19 giugno 1919) e la indennità mensile temporanea di cui al R. decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 2.

A tale concorso saranno ammessi i cittadini italiani provvisti del diploma di perito ragioniere conseguito in uno degli istituti tecnici dello Stato. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Tutti i candidati, alla data della pubblicazione del bando di concorso, dovranno aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35 anni.

Art. 3.

Nel predetto concorso costituiranno titoli di merito:

a) la maggior gravità delle lesioni che causarono l'invalidità per gli invalidi di guerra;

b) le medaglie al valore ed altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito compiute durante la guerra;

c) la durata del servizio militare prestato;

d) la migliore votazione riportata negli esami speciali ed in quelli di licenza d'istituto;

e) le pubblicazioni in materie giuridiche, specialmente amministrative;

f) gli impieghi già lodevolmente coperti presso pubbliche amministrazioni, banche, enti locali, consorzi, associazioni professionali legalmente riconosciute, ecc.;

g) tutte le altre eventuali forme di attività intellettuale e professionale che possano concorrere a meglio far valutare i concorrenti in un giudizio comparativo.

A parità di merito i concorrenti avranno diritto a preferenza nel seguente ordine:

1° invalidi di guerra;

2° orfani di morti in guerra;

3° ufficiali dei corpi della R. marina in servizio attivo permanente ed impiegati di ruolo nell'Amministrazione marittima;

4° ufficiali di complemento della R. marina;

5° candidati dichiarati idonei in precedenti concorsi per posti di ragioniere nell'Amministrazione della R. marina.

Art. 4.

Le domande in carta da bollo da lire 2, stese di pugno degli aspiranti, da essi sottoscritte, con la indicazione della loro residenza, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione dei personali civili) non più tardi del 20 gennaio 1920 per via gerarchica, quelle di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, direttamente tutte le altre.

Art. 5.

Ciascun candidato dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal presidente del tribunale) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Sono equiparati a cittadini dello Stato, agli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

e) certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

f) foglio di congedo o licenza illimitata o certificato di esito di leva, ovvero certificato attestante l'attuale posizione militare del candidato;

g) diploma originale di perito ragioniere;

h) certificato dal quale risultino i punti ottenuti nei singoli esami di licenza;

i) certificato comprovante il servizio comunque prestato nell'Amministrazione marittima, dal quale risulti la specie e la durata dei servizi compiuti e il modo come vennero disimpegnati.

Art. 6.

Gli invalidi di guerra, perchè venga riconosciuto tale loro titolo dovranno inoltre presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante la loro invalidità e la categoria di pensione loro assegnata.

Parimenti gli orfani di morti in guerra, per comprovare detto titolo, dovranno anche produrre una dichiarazione della competente autorità militare, dalla quale risulti che il padre apparteneva a comandi o servizi dell'esercito operante ed è morto in combattimento o in seguito a ferite, malattie o lesioni organiche riportate in servizio ed a causa di servizio, in zona di guerra.

Gli ufficiali della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che di complemento, e gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima non sono tenuti a produrre tutti i documenti indicati nel precedente articolo, ma solo quelli di cui alle lettere *a*), *g*) ed *h*), e inoltre un loro estratto matricolare compilato, per gli ufficiali, dal Comando in capo del dipartimento militare marittimo di ascrizione, e, per gli impiegati, dall'autorità che è incaricata della tenuta delle loro matricole.

Art. 7.

Il possesso e la importanza dei titoli di merito debbono essere provati dai candidati con regolari documenti ufficiali, in aggiunta a quelli già indicati nei precedenti articoli, sempre quando essi non risultino da questi ultimi documenti.

I candidati, in ogni caso, enumereranno nelle domande di ammissione al concorso tutti i titoli prodotti, aggiungendo nel testo delle domande stesse le altre indicazioni che ritengono possano essere loro utili nel giudizio di merito comparativo al quale dovranno essere sottoposti.

Art. 8.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti a concorso.

Indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti e di escludere dal concorso coloro che dalle notizie avute non risultassero meritevoli.

Art. 9.

L'esame dei titoli degli aspiranti sarà fatto da una Commissione costituita come appresso:

1. Un consigliere di Stato, presidente.
2. Un consigliere della Corte dei conti, membro.
3. Il direttore generale del personali civili e degli affari generali, id..
4. Un capitano di vascello, id.
5. Il direttore capo della ragioneria centrale del Ministero, id.
6. Un capo sezione della carriera di ragioneria, id.
7. Un capo sezione della carriera amministrativa, segretario.

Art. 10.

Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso avrà luogo nell'ordine risultante dalla graduatoria, dopo tre mesi di esperimento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Essi, durante il periodo di esperimento, avranno diritto alle stesse competenze stabilite pei ragionieri di 4ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 novembre 1919.

Il ministro: SECHI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 3 dicembre 1919

Presidenza del vice presidente PATERNO'.

La seduta è aperta alle ore 15.

TRIANGI, ff. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazione per la designazione dei 4 vice presidenti del Senato.

DI LORENZO, ff. da segretario, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

La seduta è sospesa alle ore 15,30 per essere ripresa alle 16,15.

Ripresa della seduta.

La seduta è ripresa alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per la designazione dei quattro vice presidenti del Senato.

Ebbero voti il senatore Di Prampero 93, il senatore Cefaly 90, il senatore Fabrizio Colonna 81, il senatore Melodia 80, il senatore Hortis 74, Torrigiani Filippo 59, Wollemborg 32, Paternò 25.

3 voti per Colonna senza nome e 6 voti per Torrigiani senza nome, i quali peraltro non spostano il risultato della votazione.

Perciò dichiaro designati a S. M. il Re come vice presidenti del Senato i signori: senatori Di Prampero, Cefaly, Colonna Fabrizio e Melodia.

La seduta è tolta alle ore 16.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 2 dicembre 1919

Presidenza del deputato anziano Boselli.

La seduta comincia alle 15.

PRESIDENTE, invita gli onorevoli Amici, Bianchi Vincenzo, Bignami e Riccio, che già coprirono l'ufficio di segretario in precedenti legislature e i due deputati più giovani onorevoli Tupini e Bergamo ad assumere l'ufficio di segretario.

(Gli onorevoli Amici, Bianchi Vincenzo, Bignami, Riccio, Tupini e Bergamo salgono al banco della presidenza).

Invita i deputati che non giurarono nella seduta inaugurale a prestare giuramento.

(Legge la formula).

Giurano gli onorevoli:

Abbo — Agostini — Annini — Agostinoni — Albertelli — Amato — Argentieri — Arrigoni — Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Gino — Baldini — Barbato — Barberis — Basso — Beghi — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Beltrami — Bontini Genuzio — Beretta — Bergamo — Betti — Bianchi Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Binotti — Bisogni — Bocconi — Bombacci — Bonato — Bosi — Brunelli — Busco — Buffoni — Bugino — Cagnoni — Campani — Campi — Capocchi — Carazzolo — Caroti — Carusi — Casalini — Cavallera — Cazzamalli — Chiesa — Chiossi — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Colonna Di Cesarò — Corsi — Cosattini — Costa — D'Aragona — De Andreis — De Felice Giuffrida — Del Bello — Del-l'Abate — Dell Seta.

De Michelis Paolo — De Viti De Marco — Donati Pio — Donati Guido — Dugoni — Ferrari Guido — Ferrari Eusebio — Filippini — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Frontini Galeno — Gallani — Gallavresi — Garivotti — Garosi — Gai — Ghezzi — Giulietti — Grandi Ferdinando — Graziadei — Grilli — Grossi — Leonello — Labriola — Lazzari — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardo Paolo — Lopardi — Maoaggi — Mestri — Maffi — Maiolo — Malatesta — Marabini — Marangoni — Marzi — Mascagni — Matteotti — Mazzolani — Mazzoni — Merloni — Meschiari — Micheli — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Morgari — Morini — Mucci Luigi — Murari — Murgia — Musatti — Nicolai — Pacchi — Pancamo — Panebianco — Paulino — Paparo — Pavan — Pescetti — Pezzullo — Piccoli — Piemonte — Pilati — Pirolini — Pistoia — Prampolini — Quaglino — Quarantini.

Rabezzara — Radi — Ramella — Recalcati — Reina — Riba — Riboldi — Rindone — Roberto — Rondani — Rossi Francesco — Salvadori Luigi — Sandulli — Santin Giusto — Santini Antonio — Sbaraglini — Scagliotti — Scarabella — Serrati — Sgobbo — Sighieri — Smorti — Spagnoli — Storchi — Susi — Targetti — Tassinari — Todeschini — Tonello — Treves — Trevisani — Trozzi — Turati — Vacirca — Vallone — Vella — Vigna — Volpi — Zanardi — Zanzi — Zibordi.

Comunicazioni del Governo.

NITTI, presidente del Consiglio, comunica le dimissioni degli onorevoli Da Como, Di Saluzzo e Theodoli, rispettivamente da ministro delle pensioni e da sottosegretario di Stato per le pensioni e per le colonie, la soppressione del Ministero delle pensioni e la sua aggregazione al Ministero del tesoro, le dimissioni dell'on. Tittoni da ministro degli affari esteri e la nomina a tale ufficio dell'on. senatore Vittorio Scialoja.

Elezione del presidente.

PRESIDENTE, indice la votazione segreta per l'elezione del presidente.

BIGNAMI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbo — Abisso — Agnesi — Agnini — Agostini — Agostinoni — Albanese — Albertelli — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioli — Anile — Argentieri — Arnoni — Arrigoni.

Baccelli — Bacci Felice — Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Gino — Baglioni Silvestro — Baldassarre — Baldini — Balassano — Banderali — Baracco — Baratta — Barbato — Barberis — Barrese — Basile — Basso — Baviera — Bazzoli — Beghi — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Bellotti Pietro — Belotti Bortolo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Bentini Genuzio — Berardelli — Bertini Giovanni — Beretta — Bergamo — Bertolino — Besana — Botti — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Bignami — Binotti — Bisogni — Bissolati — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Bombacci — Bonardi — Bonato — Boncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Bosi — Brancoli —

Brezzi — Brunelli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Camerini — Cameroni — Caminiti — Campani — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Capocchi — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Carusi — Casalini — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Caselli — Castellino — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Chiossi — Ciappi — Cippolungo — Ciccotti Scozzese — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Ciriani Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colella — Colosimo — Colonna di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzin — Corradini — Corsi — Cosattini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — De Caro — De Cristofaro — De Felice-Giuffrida — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Michelis Paolo — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Di Salvo — Donati Pio — Donati Guido — Drago — Dugoni.

Evoli.

Facta — Falbo — Falcioni — Fantoni — Faranda — Farina Mattia — Farioli — Favia — Federzoni — Fera — Ferrari Enrico — Ferraris Eusebio — Fiamingo — Filesi — Filippini — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fontana — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Galla — Gallani — Gallavresi — Gallenga — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Gay — Gentile — Ghezzi — Ghislandi — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Gilardi — Giuffrida Vincenzo — Grandi Achille — Grandi Ferdinando — Grassi — Graziadei — Grilli — Grimaldi — Gronchi — Grossi Leonello — Guaccero — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

Labriola — La Loggia — Lanza Di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Lo Monte — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Ludovici — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maestri — Maffi — Maiolo — Malatesta — Mancini — Manes — Marabini — Marangoni — Marchioro — Marciano — Marconcini — Marcora — Marescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Marzi — Mascagni — Masciantonio — Mastino — Matteotti — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni — Mecheri — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Meschiari — Mezzanotte — Micheli — Miceli Picardi — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Montini — Morgari — Morini — Morisani — Murari — Murgia — Murialdi — Musatti.

Nava — Negretti — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Olivetti — Orano.

Pacchi — Padulli — Pagella — Pallastrelli — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pennisi — Perrone — Pesetti — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pilati — Pirolini — Pistoja — Piva — Poggi — Porzio — Prampolini — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Raineri — Ramella — Reale — Recalcati — Reina — Renda — Rita — Riboldi — Riccio — Rindone — Roberto — Rocco — Rodinò — Rondani — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salandra — Salvadori Giulio — Salvatori Luigi — Salvemini — Sandrini — Sandroni — Sandulli — Sanjust — Sanna — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Scagliotti — Scarabello — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Serrati — Sgobbo — Siciliani — Sifola — Sighieri — Signorini — Sipari — Sitta — Smorti — Soleri — Spagnoli — Spetrino — Squitti — Storchi — Stucchi-Prinetti.

Tambolino — Tangorra — Targetti — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Tono — Todeschini — Tofani — Toncelli — Tonetti — Torre — Tosti — Turini — Trentin — Treves — Trevisani — Trozzi — Tupini — Turano — Turati.

Ursi.

Vacca — Vacirca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio-Verderame — Venditti — Venisti — Vigna — Visocchi — Volpi.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zibordi — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Il presidente, assistito dai segretari, procede allo scrutinio.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione per l'elezione del presidente:

Presenti e votanti	469
Schede nulle	4
Maggioranza	233

Ebbero voti:

Orlando Vittorio Emanuele	251
Lazzeri Costantino	143
Schede bianche	63
Voti dispersi	8

(Proclama eletto a presidente della Camera Vittorio Emanuele Orlando). (*Applausi*).

Elezione dei vice presidenti, segretari e questori della Camera.

PRESIDENTE indice la votazione nominale per la nomina di quattro vice presidenti, otto segretari e due questori della Camera.

Sorteggia le Commissioni di scrutinio che risultano così composte:

Per la nomina dei quattro vice-presidenti: Zibordi — Agnini — Caminiti — Carusi — Garosi — Ghislandi — Pennisi — De Nicola — Ludovici — Giaracà — Argentieri e Filippini.

Per la nomina degli otto segretari:

Scagliotti — Cangorra — Caporali — Camera Giovanni — Benaduce Giuseppe — Tosti — Bondi — Bocconi Paolo — Mazzolani — Salvadori Guido — Tassinari e Bonato.

Per la nomina dei due questori:

Drago — Tedesco Ettore — Torturici — Maestri — Bombacci — Signorini — Bellelli — Panebianco — Zegretti — Banderali — Campanini e Merloni.

BIGNAMI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abisso — Agnesi — Albanese — Albertelli — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Anile — Arnoni — Arrogini.

Baccelli — Bacci Felice — Bagnoli Silvestro — Baldassare — Balsano — Banderali — Baracco — Baratta — Barese — Basile — Baviera — Belotti — Bortolo — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Belelli — Belardelli — Bertini Giovanni — Beretta — Bertolino — Bertone — Besana — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bissolati — Boccieri — Boggiano — Bonardi Buoncompagni-Ludovisi — Bondi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Brancoli — Brunialti — Brezzi — Brusasca — Bubbio — Buonocore.

Calò.

Camera Giovanni — Camera Salvatore — Camerini — Cameroni — Caminiti — Campanini — Cancellieri — Caporali — Cappa — Cappelleri — Cappellotto — Carbone Boi — Carboni Vincenzo — Carnazza — Carusi — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Casoli — Castellino — Cattini — Cavalli — Cavazzoni — Celesia —

Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Ciappi — Ciccolungo — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colella — Colosimo — Colonna Di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzini — Coris — Corradini — Costa — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Ayala — De Andreis — De Benedettis — De Capitani — De Caro — De Cristoforo — De Felice Giuffrida — Degni — Dell'Abate — Dello Sbarba — De Martino — De Michele Giuseppe — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Vita Roberto — De Fausto — Di Francia — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Di Salvo — Donati Guido — Drago.

Evoli.

Facta — Falvo — Falcioni — Fontani — Faranda — Farina Mattia — Favia — Federzoni — Fera — Fiamingo — Filesi — Fino — Finocchiaro Aprile Andrea — Finocchiaro Aprile Emanuele — Fontana — Fronda — Frova Ottavio — Fulci.

Galla — Gallenga — Gasparotto — Gentile — Ghislandi — Giaracà — Gialazzi — Gioia — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Grandi Achille — Grassi — Grimaldi G. — Gronchi — Guaccero — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

La Loggia — Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lembo — Lissia — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lo Monte — Longinotti — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Ludovici — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Manzini — Manca — Marciano — Marconcini — Marcora — Manescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Masciantonio — Mastino — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mecheri — Meda — Meudaja — Merizi — Mellin — Meschiari — Mezzanotte — Micheli — Miceli Picardi — Milani Fulvio — Miliani Gio. Batta — Montini — Molisani — Murgia — Murialdi.

Nava — Negretti — Nitti — Nunziante.

Olivetti — Orano.

Padulli — Pallastrelli — Pancamo — Pantano — Pavano — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellisi — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Piva — Poggi — Porzio — Preda.

Raineri — Reale — Renda — Riccio — Rindone — Rocco — Rodinò — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruini — Russo.

Salandra — Salvadori Guido — Sandrini — Sandroni — Sandulli — Sanjust — Sanna — Sarrocchi — Satta Branca — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Sgobbo — Siciliani — Sifola — Sighieri — Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Spetrino — Squitti — Stucchi-Prinetti.

Tambolino — Tangorra — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Tono — Tofani — Tonetti — Toschi — Trentin — Tupini — Turano.

Ursi.

Vacca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Venditti — Visocchi.

Zaccone — Zegretti — Zerboglio — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

(Giurano i deputati Farini Pietro e Brugnoli).

PRESIDENTE, invita le Commissioni di scrutinio a riunirsi immediatamente nell'aula stessa per procedere allo spoglio delle schede.

MODIGLIANI, crede che gli scrutini possano procedere fuori dell'aula per tal modo la seduta potrà continuare senza interruzioni.

MAURI, si associa all'on. Modigliani.

PRESIDENTE, poichè nessuno si oppone gli scrutini avverranno fuori dell'aula.

BENTINI, stigmatizza gli atti di violenza perpetrati ieri sera contro di alcuni deputati ad opera di ufficiali, funzionari ed agenti della forza pubblica. (Approvazioni e applausi all'estrema sinistra).

Manda ai colleghi rimasti feriti in tali conflitti un saluto ed un augurio. (Applausi all'estrema sinistra).

Protesta non perchè alcuni colleghi siano rimasti vittime di queste violenze, ma protesta per questo sistema di violenza che è abituale da parte dei funzionari ed agenti della pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno non vorrà con l'impunità incoraggiare la violenza. E il ministro della guerra non potrà non disapprovare pubblicamente che ufficiali in divisa si mescolino in tali violenti conflitti.

Rivendica per tutti i deputati il diritto al rispetto delle loro opinioni.

Manda un saluto al proletariato romano che contro siffatte violenze ha protestato con lo sciopero generale. (Applausi all'estrema sinistra).

D'ARAGONA. Anche come segretario generale della Confederazione del lavoro si associa alla protesta dell'on. Bentini. È sicuro che alla protesta del proletariato romano ha risposto quello delle altre città.

Il ministro deve dimostrare con la propria condotta che esso ha ancora il Governo del paese. (Applausi all'estrema sinistra).

Deplora l'intervento degli ufficiali nelle pubbliche dimostrazioni, esempio pericoloso che potrebbe domani essere eseguito dai soldati.

In questo modo è il Governo che prepara la rivoluzione. (Applausi all'estrema sinistra).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Per un riguardo ai colleghi preopinanti e col consenso del presidente risponde immediatamente quantunque il regolamento non lo permetterebbe, dovendo però rimanere beninteso che questo caso non costituisca un precedente.

Del proprio rispetto alla libertà ha dato prova durante le elezioni che si sono fatte senza che si verificassero vittime (Interruzioni all'estrema sinistra).

Invoca il rispetto alla libertà della discussione (Approvazioni). Deplora gli inconvenienti di ieri sera. Indagherà chi siano i responsabili delle violenze; quale difensore dell'attuale forma di società e di Stato è contrario ad ogni forma di violenza. Deplora in modo particolare le violenze esercitate contro l'onorevole Muraro, un valoroso combattente insignito della medaglia al valore. Purtroppo nelle pubbliche dimostrazioni si mescolano molti pseudo-combattenti (Approvazioni)

Prega in pari tempo i deputati socialisti a portare da parte loro una parola di serenità se non vogliono spiegare un'azione nefasta di dissolvimento, ma se vogliono invece spiegare opera proficua di bene al paese. (Approvazioni).

Ha immediatamente allontanati i funzionari che si trovavano sul posto ed ha ordinato una rigorosa inchiesta. Avverte che ci sono tre carabinieri e due guardie ferite. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Se qualche funzionario o agente ha detto parole ingiuriose verso deputati, sarà punito. Afferma che gli ordini impartiti erano informati alla più ampia libertà e alla più completa serenità. Finchè sarà al Governo resisterà sempre contro qualsiasi sopraffazione.

All'on. D'Aragona e ai suoi amici rivolge preghiera di aiutare il Governo portando essi pure una parola di serenità nella difficile ora presente, mentre all'estero si svolge tutta una campagna di diffamazione contro il nostro Paese. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Nell'interesse delle classi lavoratrici non bisogna dimenticare che il nostro Paese ha bisogno di tranquillità e di lavoro. Termina assicurando che il Governo mantiene la sua serenità e la sua obbiettività in difesa di quelle istituzioni democratiche che sono il palladio della Nazione. (Applausi).

PRESIDENTE, sospende la seduta in attesa dell'esito degli scrutini.

(La seduta è sospesa alle 18.30 e ripresa alle 19.20).

Comunica il risultato della votazione segreta per la nomina dei 4 vice presidente della Camera.

Votanti: 318.

Ebbero voti: De Nava 170, Meda 123, Ciuffelli 82, Berenini 72, Riccio 60. Voti dispersi 4, schede bianche 38, schede nulle 4.

Proclama eletti vice presidenti della Camera gli onorevoli De Nava, Meda, Ciuffelli e Berenini.

PRESIDENTE. Avendo gli onorevoli Dugoni e Della Seta presentato una interrogazione sull'argomento sul quale ha testè risposto, l'on. presidente del Consiglio chiede a questi se intende che tali interrogazioni debbano considerarsi come svolte poichè in tal caso darà facoltà di parlare ai due interroganti.

NITTI, presidente del Consiglio, non si oppone.

DUGONI, prende atto delle dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio. Deplora che le dimostrazioni antisocialiste siano sovente guidate da ufficiali in divisa. È tempo che queste provocazioni abbiano fine se non si vuole che alla violenza si risponda con la violenza. (Applausi all'estrema sinistra).

Annuncia che questa sera avrà luogo un grande comizio, generosa protesta del proletariato romano. (Applausi all'estrema sinistra).

Si augura che la solenne manifestazione valga di ammonimento al Governo sul dovere che gli incombe di inculcare ai rappresentanti della forza pubblica il rispetto della libertà e del diritto dei cittadini. (Applausi all'estrema sinistra). Chiede intanto al Governo quali istruzioni abbia dato e quali provvedimenti abbia preso relativamente ai funzionari responsabili delle violenze di ieri con le quali alcuni forsennati invano vorrebbero ostacolare l'ascesa delle classi lavoratrici. (Applausi all'estrema sinistra).

DELLA SETA, constata che l'onorevole presidente del Consiglio nella sua risposta ha espresso una parola moderna con intendimenti antiquati. Constata che ieri si è voluto dalla pubblica sicurezza deliberatamente colpire il deputato. Afferma che un cittadino è stato colpito da un agente con un nerbo e che i tre carabinieri sono stati colpiti dai loro compagni (Interruzioni — Approvazioni alla estrema sinistra). La questione trascende le persone e riguarda la libertà dell'esercizio del mandato legislativo. Qualche deputato fu colpito dagli agenti dopo che aveva declinato le sue qualità (Approvazioni all'estrema sinistra).

Tutto ciò il ministro dell'interno non dovrebbe ignorarlo se non vuole che si diffonda il convincimento che c'è un Governo al di sopra del Governo. Il Governo avrebbe già dovuto prendere quei provvedimenti che i dolorosi fatti di ieri rendono necessari.

Deplora pertanto l'inconcludente risposta del ministro. Termina mandando un saluto al proletariato romano per la sua nobile protesta (Applausi all'estrema sinistra).

NITTI, presidente del Consiglio. Non ha difficoltà di rispondere alle domande degli on. Dugoni e Della Seta. Ha deplorato le violenze di ieri; ha deplorato che a queste abbiano partecipato ufficiali in divisa. Quanto ai provvedimenti relativi ai funzionari responsabili ha ordinato un'inchiesta; precedentemente non poteva punire questi funzionari senza un'esatto accertamento dei fatti. (Interruzioni all'estrema sinistra). Farà tutto il suo dovere di capo di un Governo democratico. Commenti e rumori all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione per la nomina di due questori della Camera:

Votanti 314.

Ebbero voti: Rodinò 122 — Sipari 120 — Scialoja 20.

Voti dispersi 3 — Schede bianche 41 — Schede nulle 6.

Proclama eletti questori della Camera gli on. Rodinò e Sipari.

Comunica il risultato della votazione per la nomina dei segretari della Camera:

Votanti 313.

Schede bianche 34 — Schede nulle 6.

Bianchi Vincenzo 129 — Morisani 115 — Longinotti 112 — Amici Giovanni 111 — Bertini 106 — De Capitani 91 — Rindone 91 — Abisso 84 — Dello Sbarba 80 — Voti dispersi 23.

Proclama eletti segretari gli on. Bianchi Vincenzo — Morisani — Longinotti — Amici Giovanni — Bertini — De Capitani — Rindone — Abisso.

La seduta termina alle ore 19,50.

CRONACA ITALIANA

I seguenti ex-funzionari del servizio austro-ungarico, di nazionalità italiana, sono ammessi a far parte del Ministero degli affari esteri:

il barone Luigi Malfatti, come addetto di legazione;

il signor Ugo Silvestri, il nob. Alessandro Probizer ed il cavalier Arturo Nadamlezki, come consoli:

il signor Luigi Illiich, come vice console.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica il seguente dispaccio del suo corrispondente serico:

New York, 25 novembre. — Seta rialzata attiva — Stocks normali — Quotasi giapponese 1 1/2 dollari 12,60 — Extra 13 — Double 13,25 — Tsatlée 9,70 — Italiana invariata.

Cambio a vista del dollaro 12.

TELEGRAMMI "STEFANI"

BRUXELLES, 3. — Le *Moniteur* pubblica la composizione del nuovo Ministero:

Le dimissioni di Delacroix e degli altri ministri non sono state accettate, Renkin è stato nominato ministro degli interni, Poullet ministro delle ferrovie e Destrée ministro delle scienze e delle arti.

PARIGI, 3. — Il Consiglio supremo ha rinviato a domani l'esame della risposta che deve essere data all'ultima Nota tedesca relativa all'affondamento della flotta tedesca a Scapaflow. Il Consiglio ha deciso in massima la nomina di una Commissione incaricata di ripartire il materiale rotabile austro-ungarico fra i vari Stati sorti dal dissolvimento della duplice monarchia.

La scelta dei membri avrà luogo dopo il ritorno del ministro Loucheur da Londra.

Il Consiglio è stato informato che i rappresentanti alleati a Bukarest hanno ricevuto una comunicazione dal Governo romeno, in cui sono esposte le difficoltà nelle quali si dibatte la Romenia in seguito alla crisi ministeriale.

Il Consiglio ha inviato una Nota a Berlino per protestare contro l'aumento degli armamenti tedeschi, contrariamente a quanto è stato stabilito nel trattato di Versailles.

PARIGI, 3. — Il Consiglio supremo ha concesso al Governo romeno una nuova proroga di sei giorni a datare da martedì 2 dicembre fino a lunedì 8, per far conoscere la sua risposta alle questioni poste dal Consiglio supremo:

1° accettazione delle frontiere stabilite dal Consiglio supremo;

2° firma del trattato di pace con l'Austria e del trattato sulle minoranze:

3° sistemazione della situazione in Ungheria.

PARIGI, 3. — Secondo l'*Echo de Paris*, Polk, capo della Missione americana, cedendo alle preghiere di Clémenceau e di Sir Erie Crewe, ha deciso di rinviare la partenza della Delegazione americana che doveva aver luogo il 5 dicembre.

Per il momento la partenza sembra semplicemente rinviata alla settimana prossima.

Polk ha ritenuto che in vista della resistenza manifestata dalla Germania in questo momento, l'America era tenuta a questo attestato di solidarietà verso gli alleati.

Il giornale conclude dicendo che l'intenzione del diplomatico americano è dimostrata da ciò che lunedì egli ha fatto chiamare all'Hotel Crillon von Lersner, capo della Missione tedesca, e gli ha parlato nel modo più categorico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*